

17)

CONVENZIONE DI COOPERAZIONE

**Allegato K alla Convenzione di gestione del
servizio idrico integrato**



Prot. N. 25229

Fasc. N. 36-XIV.4



Amministrazione Provinciale
Latina

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE - ATTO N. 56

OGGETTO: Approvazione
Schema definitivo Convenzione regolante i rapporti
degli Enti Locali ricadenti nell'A.T.O. n° 4.-

L'anno mille novecento cinquanta sette addi quattro del mese di luglio
nella sala per le ordinarie riunioni alle ore 11.00.
Convocato nelle forme di legge a seguito di invito diramato dal Presidente, s. e riunito in sessione straordinaria
in prima convocazione - seduta pubblica

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Alle persone ce: Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
1)	MARTELLA Paride	Presidente	
2)	MARACCHIONI Alessandro	Consigliere	1
3)	DEL BALZO Romolo	Consigliere	1
4)	SCHIBONI Giuseppe	Consigliere	2
5)	TOSELLI Sergio	Consigliere	2
6)	DE MARCO Giovanni	Consigliere	3
7)	PANFILI Paolo Francesco	Consigliere	4
8)	SIMONELLI Nazareno Vittorio	Consigliere	5
9)	BOCCATONDA Sandro	Consigliere	6
10)	MURARO Remo	Consigliere	7
11)	CARDINALE Alceste	Consigliere	3
12)	BERNA Benito	Consigliere	8
13)	MENGONI Angelo	Consigliere	9
14)	MAGNI Alvaro	Consigliere	10
15)	DE SIMONE Corrado	Consigliere	11
16)	WARDI Stefano	Consigliere	4
17)	FERRAIUOLO Francesco	Consigliere	5
18)	ALONGO Giovanni	Consigliere	12
19)	FORTE Michele	Consigliere	6
20)	TATARELLI Giuseppe	Consigliere	7
21)	DI MARZO Amodio	Consigliere	13
22)	MATTEI Vincenzo	Consigliere	14
23)	BELLAROLI Luigi	Consigliere	15
24)	SCALA Carlo	Consigliere	8
25)	MOTTI Giancarlo	Consigliere	16
26)	ADDIO Franco	Consigliere	9
27)	FRILE Antonio	Consigliere	17
28)	OCCELLA Erasmo	Consigliere	18
29)	CAMPENA Carlo	Consigliere	19
30)	DECCANO Rinaldo	Consigliere	20
31)	DE FEO Antonino Oscar	Consigliere	10
			11

La seduta - Segretario Generale dr. Giuseppe SAJEVA
per la legalità dell'adunanza, il Sig. Prof. Giuseppe TATARELLI assume a presidenza
l'aula di Presidente C.P. e dichiara aperta la seduta.

~~XXXXXXXXXXXX~~ Sono presenti alla seduta gli Assessori Provinciali:
DI FAZZONE - SIMEONE - SCIARRETTA - MATARESE.

In trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti Consiglieri N. 20 Assenti N. 11

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la legge 5 gennaio 1994, n°36, avente per oggetto "Disposizioni in materia di risorse idriche";

Vista la Legge Regionale 22 gennaio 1996, n°6, avente per oggetto "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n°36";

Rilevato che la Provincia di Latina è stata inserita con la sopracitata Legge Regionale nell'Ambito Territoriale Ottimale n°4 denominato "Lazio Meridionale - Latina";

Visto in particolare l'articolo 5 della sopracitata Legge Regionale che dispone che i Comuni e le Province appartenenti a ciascun Ambito Territoriale Ottimale, attraverso le forme di consultazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province, provvedano entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge, a definire ed approvare nei rispettivi consigli comunali la "convenzione di cooperazione" di cui all'articolo 4 comma 1 lettera a), dando mandato al rappresentante legale per la stipula della convenzione stessa oppure a costituire il Consorzio di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b);

Considerato che con atto del Consiglio Provinciale n°127 del 27.12.1996, vistato favorevolmente dal Co.Re.Co. nella seduta del 15.01.1997 verbale n°62, si deliberava:

di scegliere quale forma di cooperazione per la gestione del Servizio Idrico Integrato fra gli Enti Locali ricadenti nell'A.T.O. n°4, "Lazio Meridionale-Latina", la "Convenzione di Cooperazione" di cui alla lettera a), comma 1° dell'art.4 della L.R. 22.01.1996, n°6;

di ritenere di non doversi procedere alla salvaguardia di nessun organismo gestore esistente nell'A.T.O. n°4;

di scegliere quale forma di gestione del Servizio Idrico Integrato nell'A.T.O. n°4, la concessione a terzi di cui all'art.22 lett.b) della L.S. 142/90;

Considerato che dagli atti deliberativi dei Comuni ricadenti nell'A.T.O. n°4 e trasmessi a questa Provincia, in cui si è constatato che i Comuni inseriti nell'A.T.O. n°4 hanno deliberato a maggioranza della popolazione residente nell'A.T.O. stesso, le seguenti scelte:

la Convenzione di Cooperazione di cui alla lettera a) comma 1° dell'art.4 della L.R. n°6/96;

2) la forma di gestione del servizio idrico integrato nella "Società per Azioni" di cui all'articolo 22 lettera e) della L.S. 3 giugno 1990, n°142, a prevalente capitale pubblico;

3) di non salvaguardare nessuno degli Enti gestori attualmente esistenti;

- Ritenuto, pertanto, dover adeguare il proprio atto a quanto deliberato dai Comuni rientranti nell'A.T.O. n°4, rappresentativi della maggioranza della popolazione residente nell'ambito medesimo;

- Ritenuto, pertanto, doversi procedere alla revoca della deliberazione del Consiglio Provinciale n°127 del 27.12.1996;

- Sentito il parere della Commissione Capigruppo del giorno 23.06.1997;

- Sentito il parere della competente Commissione Consiliare del giorno 25.06.1997;

- Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Ragioneria sotto il profilo contabile;

- Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Ecologia, Ambiente e Vigilanza sotto il profilo tecnico;

A VOTI UNANIMI,

DELIBERA

1) di revocare la deliberazione del Consiglio Provinciale n°127 del 27.12.1996;

2) di scegliere quale modalità di cooperazione per la gestione del servizio idrico integrato fra Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n°4, "Lazio Meridionale - Latina" la Convenzione di Cooperazione, di cui alla lettera a), 1 comma dell'articolo 4 della L.R. 22 gennaio 1996, n°6;

3) di ritenere di non doversi procedere alla salvaguardia di nessun organismo gestore esistente nell'Ambito Territoriale Ottimale n°4, "Lazio Meridionale - Latina";

4) di scegliere quale forma di gestione del Servizio Idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale, n°4, "Lazio Meridionale - Latina":

La "Società per Azioni" di cui all'articolo 22 lettera e) della L.S.n°142/90, a prevalente capitale pubblico;

5) di approvare l'allegato schema di "Convenzione cooperazione" regolante i rapporti tra Enti Locali dell'A.T.O. "Lazio Meridionale - Latina", che è parte integrante del presente atto;

6) di autorizzare il legale rappresentante della Provincia alla stipula della Convenzione sopraddetta ed approvata;

7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta immediati oneri di spesa e che a quelli scaturenti dalla stipula ed attuazione della convenzione si provvederà con successivi provvedimenti.

Handwritten signature and initials

IN VIA preliminare il Consiglio Provinciale delibera all'unanimità di unificare l'argomento in oggetto con quello riportato al punto sei dell'o.d.g. per connessione oggettiva.

SUBITO dopo, l'Assessore SIMEONE riferisce ampiamente sull'argomento ed infine legge il provvedimento posto all'esame del Consiglio Provinciale.-

NEL DIBATTITO che segue, intervengono i Consiglieri Provinciali:

NOCELLA, PAMPENA, MATTEI, MENGONI, NOCELLA, TADDEO ed altri.
Replica l'Assessore al ramo.-

L'ESITO del dibattito è riportato nel resoconto stenografico della seduta in atti.-

LA PROPOSTA, posta in votazione, è approvata con voto unanime Presenti n.20 Consiglieri.-

Assenti n.11 Consiglieri (CECCANO, RUFO, DI MARZO, CIOTTI SELLAROLI, FORTE, MARTELLA, IALONGO, DE SIMONE, SCHIBONI e DE BALZO).-



file

SCHEMA DI

CONVENZIONE DI COOPERAZIONE

regolante i rapporti tra gli Enti Locali
ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n°4
denominato:

ly

"Lazio Meridionale - Latina"

ly

13.06.1997



Handwritten signature

Premesso

- che la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), all'articolo 9 prevede la adozione di una forma di cooperazione per regolare i rapporti tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale;

- che la Regione Lazio con legge regionale 22 gennaio 1996, n.6, ha individuato tra le forme di cooperazione, per la corretta amministrazione del servizio idrico integrato, la stipula di apposita convenzione di cooperazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tra gli enti locali interessati;

- che con la medesima legge regionale è stato delimitato l'ambito territoriale ottimale denominato "Ambito territoriale ottimale n. 4. Lazio Meridionale-Latina";

- che è necessario quindi stipulare apposita convenzione di cooperazione secondo lo schema allegato alla legge regionale 22 gennaio 1996, n.6;

Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, ricadenti all'interno dell'ambito territoriale ottimale sopra indicato;

Nell'anno ... il giorno .. del mese di sono presenti:

1. sig..... in rappresentanza della Provincia di Latina
2. sig..... in rappresentanza della Provincia di Roma
3. sig..... in rappresentanza della Provincia di Frosinone
4. sig..... in rappresentanza del Comune di Amaseno
5. sig..... in rappresentanza del Comune di Giuliano di Roma
6. sig..... in rappresentanza del Comune di Vallecorsa
7. sig..... in rappresentanza del Comune di Villa S. Stefano
8. sig..... in rappresentanza del Comune di Aprilia
9. sig..... in rappresentanza del Comune di Bassiano
10. sig..... in rappresentanza del Comune di Castelforte
11. sig..... in rappresentanza del Comune di Cisterna di Latina
12. sig..... in rappresentanza del Comune di Cori
13. sig..... in rappresentanza del Comune di Fondi
14. sig..... in rappresentanza del Comune di Formia
15. sig..... in rappresentanza del Comune di Gaeta
16. sig..... in rappresentanza del Comune di Itri
17. sig..... in rappresentanza del Comune di Latina
18. sig..... in rappresentanza del Comune di Lenola
19. sig..... in rappresentanza del Comune di Maenza
20. sig..... in rappresentanza del Comune di Minturno
21. sig..... in rappresentanza del Comune di Monte S. Biagio
22. sig..... in rappresentanza del Comune di Norma
23. sig..... in rappresentanza del Comune di Pontinia
24. sig..... in rappresentanza del Comune di Ponza

Handwritten signature



- [Handwritten signature]*
25. sig.....in rappresentanza del Comune di Priverno
 26. sig.....in rappresentanza del Comune di Prossedi
 27. sig.....in rappresentanza del Comune di Rocca Massima
 28. sig.....in rappresentanza del Comune di Roccagorga
 29. sig.....in rappresentanza del Comune di Roccasecca dei Volsci
 30. sig.....in rappresentanza del Comune di S. Felice Circeo
 31. sig.....in rappresentanza del Comune di Sabaudia
 32. sig.....in rappresentanza del Comune di Sermoneta
 33. sig.....in rappresentanza del Comune di Sezze
 34. sig.....in rappresentanza del Comune di Sonnino
 35. sig.....in rappresentanza del Comune di Sperlonga
 36. sig.....in rappresentanza del Comune di Spigno Saturnia
 37. sig.....in rappresentanza del Comune di SS. Cosma e Damiano
 38. sig.....in rappresentanza del Comune di Terracina
 39. sig.....in rappresentanza del Comune di Ventotene
 40. sig.....in rappresentanza del Comune di Anzio
 41. sig.....in rappresentanza del Comune di Nettuno

ciascuno autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti, in forza delle seguenti deliberazioni esecutive ai sensi di legge:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Provincia di Latina | delibera consiliare n..... del |
| 2. Provincia di Roma | delibera consiliare n..... del |
| 3. Provincia di Frosinone | delibera consiliare n..... del |
| 4. Comune di Amaseno | delibera consiliare n..... del |
| 5. Comune di Giuliano di Roma | delibera consiliare n..... del |
| 6. Comune di Vallecorsa | delibera consiliare n..... del |
| 7. Comune di Villa S. Stefano | delibera consiliare n..... del |
| 8. Comune di Aprilia | delibera consiliare n..... del |
| 9. Comune di Bassiano | delibera consiliare n..... del |
| 10. Comune di Castelforte | delibera consiliare n..... del |
| 11. Comune di Cisterna di Latina | delibera consiliare n..... del |
| 12. Comune di Cori | delibera consiliare n..... del |
| 13. Comune di Fondi | delibera consiliare n..... del |
| 14. Comune di Formia | delibera consiliare n..... del |
| 15. Comune di Gaeta | delibera consiliare n..... del |
| 16. Comune di Itri | delibera consiliare n..... del |
| 17. Comune di Latina | delibera consiliare n..... del |
| 18. Comune di Lenola | delibera consiliare n..... del |
| 19. Comune di Maenza | delibera consiliare n..... del |
| 20. Comune di Minturno | delibera consiliare n..... del |
| 21. Comune di Monte San Biagio | delibera consiliare n..... del |
| 22. Comune di Norma | delibera consiliare n..... del |
| 23. Comune di Pontinia | delibera consiliare n..... del |
| 24. Comune di Ponza | delibera consiliare n..... del |
| 25. Comune di Priverno | delibera consiliare n..... del |
| 26. Comune di Prossedi | delibera consiliare n..... del |
| 27. Comune di Roccamassima | delibera consiliare n..... del |
| 28. Comune di Roccagorga | delibera consiliare n..... del |
| 29. Comune di Roccasecca dei Volsci | delibera consiliare n..... del |
| 30. Comune di San Felice Circeo | delibera consiliare n..... del |
| 31. Comune di Sabaudia | delibera consiliare n..... del |



33. Comune di Sezze	delibera consiliare n..... del
34. Comune di Sonnino	delibera consiliare n..... del
35. Comune di Sperlonga	delibera consiliare n..... del
36. Comune di Spigno Saturnia	delibera consiliare n..... del
37. Comune di SS. Cosma e Damiano	delibera consiliare n..... del
38. Comune di Terracina	delibera consiliare n..... del
39. Comune di Ventotene	delibera consiliare n..... del
40. Comune di Anzio	delibera consiliare n..... del
41. Comune di Nettuno	delibera consiliare n..... del

Tra le parti così costituite si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

Ambito territoriale ottimale

1. E' individuato, in attuazione della legge regionale 22 gennaio 1996, n.6, l'ambito territoriale ottimale denominato. "Ambito territoriale ottimale n. 4, Lazio Meridionale-Latina".

Art. 2.

Enti locali partecipanti

1. Dell'ambito territoriale denominato "Ambito territoriale ottimale n. 4, Lazio Meridionale-Latina" fanno parte:

- 1) Provincia di Latina
- 2) Provincia di Roma
- 3) Provincia di Frosinone
- 4) Comune di Amaseno
- 5) Comune di Giuliano di Roma
- 6) Comune di Vallecorsa
- 7) Comune di Villa S. Stefano
- 8) Comune di Aprilia
- 9) Comune di Bassiano
- 10) Comune di Castelforte
- 11) Comune di Cisterna di Latina
- 12) Comune di Cori
- 13) Comune di Fondi
- 14) Comune di Formia
- 15) Comune di Gaeta
- 16) Comune di Itri
- 17) Comune di Latina
- 18) Comune di Lenola
- 19) Comune di Maenza
- 20) Comune di Minturno
- 21) Comune di Monte S. Biagio
- 22) Comune di Norma
- 23) Comune di Pontinia



- 24) Comune di Ponza
25) Comune di Priverno
26) Comune di Prossedi
27) Comune di Rocca Massima
28) Comune di Roccaforte
29) Comune di Roccasecca dei Volsci
30) Comune di S. Felice Circeo
31) Comune di Sabaudia
32) Comune di Sermoneta
33) Comune di Sezze
34) Comune di Sonnino
35) Comune di Sperlonga
36) Comune di Spigno Saturnia
37) Comune di SS. Cosma e Damiano
38) Comune di Terracina
39) Comune di Ventotene
40) Comune di Anzio
41) Comune di Nettuno

Art. 3.

Finalità ed oggetto della convenzione di cooperazione

1. Si addivene, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge n. 36 del 1994 ed in attuazione della legge regionale n. 6 del 22 gennaio 1996, alla presente convenzione di cooperazione tra comuni e province appartenenti all'ambito territoriale ottimale denominato "Ambito territoriale ottimale n. 4, Lazio Meridionale-Latina" affinché essi si coordinino al fine di organizzare il servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

2. Tale organizzazione dovrà garantire:

- a) la gestione unitaria all'interno dell'ambito dei servizi idrici integrati come sopra definiti sulla base di criteri di efficienza ed economicità e con il vincolo della reciprocità di impegni;
- b) livelli e standards di qualità e di consumo omogenei ed adeguati nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici;
- c) la protezione, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nonché la utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;
- d) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standards e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino;
- e) l'unitarietà del regime tariffario nell'ambito territoriale ottimale definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
- f) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue.

3. In questo quadro compete agli enti locali convenzionati:

- a) la scelta delle forme del servizio idrico integrato;



- b) l'affidamento del servizio idrico integrato;
- c) l'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere attinenti il servizio idrico integrato;
- d) l'approvazione e l'aggiornamento del programma degli interventi, del piano finanziario e del modello gestionale ed organizzativo;
- e) la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in attuazione e con le modalità di cui all'articolo 13 della legge n. 36 del 1994;
- f) l'attività di controllo sui servizi di gestione con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standards prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori.

**Art. 4.
Durata**

- 1. Gli enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente convenzione in anni trenta a partire dalla data di sottoscrizione.
- 2. Alla scadenza del termine la durata è prorogabile per altri trenta anni.

**Art. 5.
Modifica dell'ambito territoriale ottimale**

- 1. Nel caso in cui il Consiglio regionale, con propria deliberazione, modifichi i confini dell'ambito territoriale ottimale, includendo nuovi comuni od escludendone altri, la presente convenzione è modificata di conseguenza.

**Art. 6.
Forme di consultazione Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti**

- 1. La conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province costituisce la forma di consultazione tra gli enti locali appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale: essa ha sede presso l'ente locale responsabile del coordinamento di cui al successivo articolo 7.
- 2. La conferenza dei sindaci e dei presidenti esprime indirizzi ed orientamenti per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3, con l'obiettivo di assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli enti partecipanti alla presente convenzione.
- 3. La rappresentanza in seno alla conferenza spetta ai sindaci dei comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale od a loro delegati ed è determinata in proporzione alla popolazione residente risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 4. Gli indirizzi e gli orientamenti della Conferenza sono espressi dalla maggioranza assoluta dei comuni presenti determinata sia in termini numerici che in termini di rappresentanza ai sensi del comma precedente.
- 5. La conferenza è validamente convocata quando sia presente la maggioranza assoluta degli enti locali convenzionati determinata sia in termini numerici che in termini di rappresentanza.



6. La conferenza è convocata dal presidente dell'ente locale responsabile del coordinamento, che la presiede, almeno una volta all'anno, per la verifica della gestione del servizio idrico integrato e ogni qualvolta risulti necessario per modificare la presente convenzione o per particolari problematiche connesse alla gestione del servizio idrico integrato stesso.

7. Ciascun ente sottoscrittore della presente può sottoporre direttamente alla conferenza proposte e problematiche attinenti la organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato.

8. La conferenza è convocata dal presidente dell'ente locale responsabile del coordinamento quando lo richiede almeno un terzo, in termini numerici o di rappresentanza, degli enti convenzionati.

Art. 7.

Ente locale responsabile del coordinamento

1. La Provincia di Latina nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale è l'ente locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla presente convenzione.

Art. 8.

Attribuzioni dell'ente locale responsabile del coordinamento

1. La Provincia di Latina quale ente locale responsabile del coordinamento:

- a) convoca la conferenza dei sindaci e dei presidenti secondo quanto previsto dal precedente articolo 6;
- b) è tenuta a trasmettere gli atti fondamentali ed i verbali della conferenza dei sindaci e del presidenti agli enti locali convenzionati entro 10 giorni dalla data della conferenza stessa;
- c) stipula, in virtù della delega conferita con il successivo articolo 18, la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con i soggetti gestori, prescelti con le modalità stabilite nella presente convenzione di cooperazione;
- d) adotta tutte le iniziative raccomandate dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti nonché, gli atti ed i provvedimenti stabiliti nella presente convenzione.

Art. 9

Segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 6 del 22 gennaio 1996 per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento di cui al precedente articolo 8 nonché per le attività di controllo e vigilanza sulla gestione del servizio idrico integrato è costituita la segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale.

2. La segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale:

- a) svolge una funzione informativa, di ausilio e di supporto tecnico a servizio di tutti gli enti locali convenzionati;



- b) svolge le funzioni di controllo generale sulla qualità del servizio idrico con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni del D.P.R. n. 236 del 1988 e della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni;
- c) esercita le attività di vigilanza sul rispetto della convenzione da parte dei gestori del servizio idrico integrato;
- d) propone al presidente della provincia responsabile del coordinamento le eventuali misure e iniziative nei confronti del soggetto gestore previste dalle Convenzioni di gestione;
- e) promuove l'adozione, da parte dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, di modelli gestionali e sistemi informativi compatibili e atti a fornire dati fra loro integrabili;
- f) elabora i dati ed i risultati della rete di telecontrollo, organizzati in banche dati al fine di valutare le condotte gestionali;
- g) effettua controlli economici e gestionali sull'attività del soggetto gestore verificando l'attuazione dei programmi di intervento e le modalità di applicazione della tariffa;
- h) predispose, anche su richiesta degli enti locali convenzionati, proposte tecniche per l'aggiornamento dei programmi di intervento, ed il loro adeguamento alla programmazione regionale.

Art. 10.

Costituzione della segreteria tecnico-operativa

1. La segreteria tecnico-operativa ha sede presso la provincia di Latina responsabile del coordinamento.
2. Gli oneri di funzionamento della segreteria tecnico-operativa, per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente Convenzione, compreso il costo del personale, sono integralmente coperti dai canoni di concessione del servizio idrico integrato; nelle convenzioni di gestione da stipulare con i soggetti gestori sono indicate le modalità per la determinazione ed al trasferimento dei relativi importi.
3. Per la prima costituzione della segreteria tecnico-operativa e fino alla stipula delle convenzioni di gestione, alle spese di funzionamento si fa fronte con l'utilizzazione delle somme attribuite dalla Regione Lazio a titolo di contribuzione, di eventuali anticipazioni della Provincia responsabile del Coordinamento e dei versamenti effettuati dai Comuni ricadenti nell'Ambito; a tale fine i Comuni sottoscrittori della presente si obbligano a corrispondere una somma che sarà determinata dalla Provincia su proposta del Dirigente responsabile della segreteria tecnico-operativa e sulla base del parere vincolante della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti, da suddividere in quote strettamente proporzionali al numero di abitanti quali risulta dall'ultimo censimento.
4. La segreteria tecnico-operativa è diretta da un responsabile che provvede, sulla base delle risorse finanziarie assegnate, ad organizzare il funzionamento nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
5. L'organizzazione della segreteria tecnico-operativa prevede: un Dirigente responsabile e un Dirigente per la pianificazione ed il controllo.
6. Nella prima fase di avvio e fino all'approvazione dell'organico e del regolamento di cui al successivo punto 10, al funzionamento della segreteria tecnico-operativa si provvede con la nomina e l'assunzione del Dirigente responsabile, coadiuvato da personale temporaneamente messo a disposizione dalla Provincia di Latina



7. Alla formale costituzione della segreteria tecnico-operativa provvede la provincia di Latina. L'organico, il regolamento e le spese di funzionamento della segreteria stessa sono approvati dalla Provincia stessa su proposta del Dirigente responsabile della segreteria tecnico-operativa e sulla base del parere vincolante espresso dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti.

8. Alla nomina del responsabile della segreteria tecnico-operativa provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, sulla base di criteri di professionalità e competenza.

9. All'assunzione del Dirigente Responsabile della segreteria tecnico-operativa e del Dirigente per la pianificazione ed il controllo provvede la Provincia di Latina; il rapporto di lavoro è disciplinato da un contratto di diritto privato stipulato ai sensi dell'articolo 51, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n.142, che ne regola la durata in cinque anni, salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso.

10. Il Dirigente Responsabile della segreteria tecnico-operativa ed il Dirigente per la pianificazione ed il controllo prestano la propria attività a tempo pieno e, qualora siano scelti tra i funzionari appartenenti alla Pubblica amministrazione, sono collocati in posizione di fuori ruolo.

11. Alla copertura dei posti in organico si provvede mediante personale comandato dagli enti locali convenzionati o da altre aziende o enti pubblici.

12. Nel caso in cui non sia possibile reperire personale comandato per la integrale copertura dei posti in organico, la Provincia di Latina provvede alla assunzione del personale da comandare nel rispetto delle norme vigenti per gli enti locali.

13. La segreteria tecnico-operativa può avvalersi di consulenze esterne per attività particolari e nel caso in cui le professionalità interne non siano sufficienti, per esplicita attestazione del Dirigente responsabile.

Art. 11.

Organizzazione del servizio idrico integrato

1. Alla gestione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale provvede, salvo quanto stabilito al successivo articolo 15, un unico soggetto gestore individuato attraverso i criteri stabiliti dai successivi articoli della presente convenzione.

2. Al soggetto gestore è affidata, e ne risponde nei confronti degli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale, la gestione del servizio idrico integrato.

3. I rapporti tra il soggetto gestore e gli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale sono definiti mediante la stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 17.



Art. 12

Forma di gestione del servizio idrico integrato

. In armonia con la legge n. 142 del 1990 per la gestione dei servizi idrici integrati si adotta la seguente forma: "Società per Azioni di cui all'articolo 22 lettera e) della legge 42/1990".

Art. 13.

Procedure per l'assegnazione della gestione del servizio idrico Integrato

. Ai fini della gestione del servizio idrico integrato viene costituito una Società per azioni con la seguente composizione di capitale:

parte pubblica almeno 51%;

parte privata massimo 49%

. In un artto aggiuntivo, stipulato con le stesse modalità della presente Convenzione di cui sarà parte integrante e sostanziale, sarà approvato lo Statuto della Società e saranno stabiliti i requisiti minimi che la parte privata dovrà possedere.

Art. 14.

Parametri e criteri per la salvaguardia degli organismi esistenti

. Si conviene che, essendo la individuazione dei soggetti da salvaguardare, subordinata ad una verifica condotta in base a parametri obiettivi di carattere economico, gestionale o organizzativo, come riporta l'articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 6 del 22 gennaio 1996, possono essere salvaguardati gli enti gestori che rispondono ai seguenti requisiti e soddisfano alle seguenti verifiche e controlli:

) consistenza e solidità economico-finanziaria commisurata alla dimensione dell'area e dell'utenza servita comprovata dai bilanci degli ultimi tre anni e da attestazioni di solvibilità di tipo bancario;

) stato degli impianti e processo di innovamento ed adeguamento degli stessi alle esigenze dinamiche dell'utenza comprovati anche dall'aver sviluppato, negli ultimi tre anni, investimenti per il miglioramento qualitativo e l'integrazione del servizio, attraverso utilizzo di fondi propri;

) costi di gestione unitari, accertati mediante l'esame dei bilanci, inferiori alla tariffa media praticata e comunque confrontabili con i costi unitari medi regionali;

) verifica che attraverso il mantenimento della gestione salvaguardata, non si determinino economie di scala o lievitazione di costi che portino nocimento all'interesse generale dell'intero ambito;

) analisi del livello qualitativo del servizio erogato verificando, dalla documentazione in possesso dell'ente la corrispondenza tra i controlli di qualità effettuati e le prescrizioni del D.P.R. n. 236 del 1988 in merito alle acque potabili e della legge n. 319 del 1976 per quanto riguarda le acque reflue;

controllo della adeguatezza degli interventi effettuati per la protezione delle risorse idroprotabile nelle zone di tutela assoluta e di rispetto, e le prescrizioni di cui al D.P.R. n. 36 del 1988.



Organismi esistenti da salvaguardare

1. Si concorda e si approva che non vi sono soggetti da salvaguardare.

Art. 16

Organismi esistenti non salvaguardati

1. I seguenti organismi gestori non compresi tra quelli da salvaguardare di cui al precedente articolo 15 sono soppressi o liquidati a decorrere dal conferimento del servizio idrico integrato al soggetto gestore ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 6 del 22 gennaio 1996:

- a) Consorzio degli Acquedotti Riuniti degli Aurunci
- b) Consorzio del Carano
- c) Consorzio per l'Acquedotto del Simbrivio.

Art. 17.

Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato

1. Attraverso le forme di consultazione previste dal precedente articolo 6 gli enti locali convenzionati si impegnano a predisporre la "Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato" ed il relativo disciplinare.

2. La convenzione per la gestione del servizio idrico integrato è definita sulla base della convenzione-tipo pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 6 del 22 gennaio 1996.

3. Gli enti locali convenzionati si impegnano ad approvare nei rispettivi consigli la "Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato", ed il relativo disciplinare nei tempi previsti dalla legge regionale n. 6 del 22 gennaio 1996.

Art. 18.

Poteri di stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato

1. Il Presidente della Provincia di Latina, che esercita le funzioni di coordinamento di ambito, è delegato, in nome e per conto degli enti convenzionati, alla stipula della convenzione di gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 6 del 22 gennaio 1996 con il soggetto gestore.

Art. 19.

Ricognizione delle opere e programma degli interventi

1. Gli enti locali convenzionati si impegnano ad effettuare ai fini del successivo trasferimento al soggetto gestore, la ricognizione delle opere e degli impianti pertinenti il servizio idrico integrato, con le modalità e nei tempi previsti dalla legge regionale n. 6 del 22 gennaio 1996.



2. Utilizzando le forme di consultazione previste dall'articolo 6 della presente Convenzione, gli enti locali convenzionati si impegnano a predisporre, secondo gli indirizzi ed i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, il programma degli interventi ed il relativo piano finanziario previsto dall'articolo 13 della legge regionale n.6 del 22 gennaio 1996.

3. Il programma degli interventi è approvato dai consigli degli enti locali convenzionati contestualmente alla Convenzione per la gestione del servizio idrico Integrato di cui all'articolo 17 della presente convenzione.

4. Gli atti di approvazione dovranno anche indicare le risorse finanziarie da destinare alla attuazione del programma in armonia con quanto previsto dal piano finanziario.

Art. 20.

Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato

1. Contestualmente al piano finanziario di cui al precedente articolo 19 ed in relazione allo stesso gli enti locali convenzionati determinano la tariffa in attuazione e con le modalità di cui all'articolo 13 della legge n. 36 del 1994.

2. Ai fini di quanto sopra e per la modulazione della tariffa tra gli utenti e nei diversi comuni si terrà conto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ed in particolare:

* tutela dei cittadini meno abbienti modulando la tariffa in maniera che il costo unitario per una fascia di consumi bassa sia più economico rispetto a fasce di consumo più alte.

Art. 21

Verifiche periodiche dei piani d'ambito ed aggiornamenti della tariffa

1. Alla verifica ed all'aggiornamento dei Piani d'ambito, della tariffa ed alle modifiche che si rendessero necessarie apportare alle convenzioni stipulate con i soggetti gestori provvede il Presidente della Provincia sulla base del parere vincolante espresso dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti.

Art. 22

Canoni di concessione delle infrastrutture per la gestione del servizio idrico integrato

1. I canoni di concessione delle infrastrutture per la gestione del servizio idrico integrato di cui al 1° Comma dell'articolo 12 della legge 36/94, comunque dovuti dai soggetti gestori dei servizi idrici, così come definiti nelle convenzioni di gestione, detratti i costi di funzionamento della segreteria tecnico-operativa, sono ripartiti tra i Comuni proporzionalmente al numero di abitanti residenti nei singoli comuni previa applicazione dei coefficienti correttivi di seguito previsti.

2. Ai fini di tenere adeguatamente conto di eventuali apprezzabili differenze, in termini di attività e passività, conferite dai singoli comuni all'ambito con la nuova organizzazione del servizio idrico integrato, si conviene che nella determinazione del riparto tra i Comuni degli oneri di concessione di cui al punto precedente si applichino opportuni coefficienti

correttivi determinati in funzione della qualità e quantità delle infrastrutture conferite, del livello di indebitamento trasferito all'insieme dell'ambito (rate di ammortamento dei mutui pregressi) e del complesso di finanziamenti in conto capitale trasferiti dalla Regione meglio specificati nell'allegato alla presente convenzione contrassegnato con la lettera B;

3. I Piani d'ambito prevederanno le modalità per compensare, nell'arco temporale previsto per le convenzioni di gestione, le diverse situazioni che verranno individuate dalla applicazione dei coefficienti correttivi di cui al punto precedente.

Art. 23 Obblighi e garanzie

1. I comuni convenzionati si impegnano ad affidare in concessione al soggetto gestore, con le modalità definite nell'ambito della convenzione per la gestione del servizio idrico le opere, i beni e gli impianti pertinenti i servizi idrici gestiti anche in economia, ed a trasferire allo stesso soggetto le immobilizzazioni le attività e le passività relative nonché, il personale addetto ai servizi idrici.

2. L'ottenimento del riconoscimento all'uso dell'acqua o di nuova concessione, ai sensi del testo unico 11 dicembre 1993, n. 1775 e successive modificazioni è di competenza e responsabilità degli enti locali convenzionati in quanto proprietari degli impianti.

3. I comuni convenzionati si impegnano ad autorizzare il soggetto gestore, per la durata della convenzione per la gestione del servizio idrico, ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per la installazione di opere, impianti ed attrezzature necessarie per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati.

4. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal soggetto gestore, la convenzione per la gestione del servizio idrico prevederà il rilascio di polizze assicurative o bancarie singole e collettive nei confronti degli enti locali convenzionati.

Art. 24 Vigilanza e controllo

1. Nella convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui al precedente articolo 17 sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli e la vigilanza sul servizio idrico integrato.

2. La segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale costituita in attuazione del precedente articolo 10 svolge, in nome e per conto degli enti locali convenzionati, le attività di vigilanza e controllo informando gli enti locali stessi degli esiti dei controlli effettuati e proponendo la applicazione delle misure previste dalla convenzione per la gestione del servizio idrico integrato. Gli enti locali convenzionati si impegnano a fornire alla segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale ogni informazione ed indicazione utile ai fini dell'esercizio delle suddette attività.



de

ALLEGATO B (Coefficienti correttivi per il riparto dei canoni di concessione del servizio idrico integrato)

L'articolo 22 (Oneri di concessione per la gestione del servizio idrico integrato) prevede che ai fini di tenere adeguatamente conto di eventuali apprezzabili differenze, in termini di attività e passività, conferite dai singoli comuni all'ambito con la nuova organizzazione del servizio idrico integrato, che nella determinazione del riparto comuni degli oneri di concessione di cui al punto precedente si applichino opportuni coefficienti correttivi che tengano conto:

- a) della qualità e quantità di infrastrutture conferite;
- b) del livello di indebitamento trasferito all'insieme dell'ambito (rate di ammortamento dei mutui pregressi);
- c) del complesso di finanziamenti in conto capitale trasferiti dalla Regione.

I piani d'ambito dovranno prevedere le modalità per compensare, nell'arco temporale previsto per la convenzioni di gestione, le diverse situazioni che verranno individuate dalla applicazione dei predetti coefficienti correttivi definiti tenendo conto dei seguenti parametri:

1. Qualità e quantità delle infrastrutture conferite

Il coefficiente (Cq) è determinato come rapporto tra l'investimento medio per unità di popolazione prevista dal piano d'ambito e l'investimento per unità di popolazione previsto nel singolo comune.

Il coefficiente ha valori maggiori dell'unità se le esigenze stimate d'intervento sono inferiori a quelle medie d'ambito e conseguentemente le infrastrutture conferite sono qualitativamente e/o quantitativamente in condizioni migliori dei livelli medi dell'ambito.

de

2. Livello di indebitamento

Il coefficiente (Ci) è determinato come rapporto tra l'indebitamento medio per unità di popolazione dell'ambito (importo delle rate residue di ammortamento dei mutui pregressi contratti per investimenti nei servizi idrici) e l'indebitamento per unità di popolazione del singolo comune.

Il coefficiente ha valori maggiori dell'unità se l'indebitamento del singolo comune ha livelli inferiori a quelli medi dell'ambito.

de

3. Finanziamenti e contributi regionali

Il coefficiente (Cf) è determinato come rapporto tra il finanziamento medio per unità di popolazione attribuito negli ultimi dieci anni all'insieme dell'ambito ed il finanziamento per unità di popolazione attribuito nello stesso periodo al singolo comune.

Il coefficiente ha valori maggiori dell'unità se il singolo comune ha usufruito di finanziamenti e/o contributi regionali quantitativamente inferiori quelli medi dell'ambito.



favorevole sotto il profilo tecnico.

L. COORDINATORE DEL SETTORE

[Signature]

favorevole sotto il profilo contabile.

L. COORDINATORE DEL SETTORE

[Signature]

favorevole sotto il profilo della legittimità.

L. SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

Visto:

ai sensi dell'art. 55, COMMA 5
legge 8 giugno 1990, n. 142, la copertura finanziaria.

L. COORDINATORE DEL SETTORE

[Signature]

informato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

scritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

la presente deliberazione:

è stata affissa a questo Albo Pretorio, come prescritto dall'art. 47, comma 1, Legge 142/90 per 15 giorni consecutivi a partire

dal **28 LUG. 1997**

è stata trasmessa, con lettera n. _____ in data _____ al CO.RE.CO. per il controllo preventivo di legittimità;

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **- 8 AGO. 1997**

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3);

entro 20 giorni dalla ricezione dell'atto (art. 46, comma 1), dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti (art. 46, comma 4) senza che il CO.RE.CO. abbia comunicato il provvedimento di annullamento;

avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 46, comma 5[°]);

Sceluta del _____, verbale n. _____, Prot. n. _____

avendo il CO.RE.CO. deciso per il non luogo a procedere (art. 31, L.R. 26/92);

avendo il CO.RE.CO. deciso per l'annullamento (art. 55, comma 5[°]);

Sceluta del _____, verbale n. _____, Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

RECEVUE

